



# CITTÀ DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

PROVINCIA DI ISERNIA

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 68 del 02/07/2021

**Oggetto:** Occupazione suolo pubblico a sostegno delle imprese – Determinazioni.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **due** del mese di **luglio** alle ore **14:05**, nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

Nome e Cognome	Presente	Assente
RICCI ALFREDO	Si	
VALVONA MARCO	Si	
TOMMASONE ANGELAMARIA		Si
OTTAVIANO DARIO	Si	
BARILE ANNA	Si	
PERNA MARINA	Si	

<b>Totale: 5</b>	<b>Totale: 1</b>
------------------	------------------

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco Avv. Alfredo Ricci**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Si dà atto che gli Assessori A. Barile, M. Perna e D. Ottaviano partecipano alla seduta di Giunta in modalità "da remoto" ai termini di legge,

Premesso che:

- con deliberazione Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19, a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato d'emergenza per COVID-19.
- l'evolversi della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ha determinato un'emergenza di sanità pubblica a livello nazionale, che ha comportato il succedersi di interventi normativi recanti misure, sia contenitive che preventive e precauzionali, volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione e alla gestione dell'emergenza su tutto il territorio nazionale;
- a causa delle restrizioni dovute all'emergenza Covid-19, moltissime attività che utilizzano gli spazi e le aree pubbliche per sviluppare la loro attività sono state chiuse, impedendo qualsiasi forma di attività imprenditoriale;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 70 del 17 luglio 2020, con la quale questo Ente ha concesso la possibilità di occupare o aumentare, fino al raddoppio, l'occupazione suolo per tutte quelle attività produttive che hanno avuto limitazioni a causa delle norme sanitarie sul distanziamento sanitario con esenzione del pagamento della TOSAP oltre che dei bolli e dei diritti di istruttoria fino al 31 ottobre 2020;

Visto l'art. 109 del D.L. 104/2020, c.d. decreto Agosto, che ha prolungato la durata della sospensione dal versamento della tassa e del canone per l'occupazione del suolo pubblico fino al 31 dicembre 2020, già fissata al 31 ottobre dall'art. 181 del DL n. 34/2020 (decreto Rilancio), a favore delle imprese di pubblico esercizio;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 108 del 30 ottobre 2020, con la quale questo Ente ha concesso la possibilità di occupare o aumentare, fino al raddoppio, l'occupazione suolo per tutte quelle attività produttive che hanno avuto limitazioni a causa delle norme sanitarie sul distanziamento sanitario con esenzione del pagamento della TOSAP oltre che dei bolli e dei diritti di istruttoria fino al 31 dicembre 2020;

Visto il DPCM 25 ottobre 2020 che aveva introdotto, a causa della impennata dei contagi, nuove e più restrittive norme tese al contenimento dei contagi soprattutto per i servizi di ristorazione – bar, gelaterie, pasticcerie e ristoranti che dovevano chiudere alle 18.00, tutti i giorni, compresi i festivi e, dopo le 18.00, potevano proseguire i servizi di consegna a domicilio senza limiti di orario e l'asporto fino alle 24.00, nonchè ai tavoli dei ristoranti potranno sedere massimo 4 persone, salvo che si tratti di nuclei familiari più numerosi. Era fatto divieto di consumare cibi e bevande dopo le 18.00 nelle strade pubbliche;

Richiamato il comma 3 dell'art. 9-ter del Decreto Ristori D.L. 137/2020, convertito definitivamente nella legge 176 del 18/12/2020 (G.U. n. 319 del 24/12/2020), stabiliva che i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono esonerati, sempre dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di cui all'articolo 1, comma 837 e seguenti, della legge di bilancio per il 2020 n. 160 del 2019);

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 1 del 12 gennaio 2021, con la quale questo Ente ha concesso la possibilità di occupare o aumentare, fino al raddoppio, l'occupazione suolo per tutte quelle attività produttive che hanno avuto limitazioni a causa delle norme sanitarie sul distanziamento sanitario con esenzione del pagamento della TOSAP oltre che dei bolli e dei diritti di istruttoria fino al 31 marzo 2021;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 48 del 26 aprile 2021, con la quale questo Ente ha ulteriormente concesso la possibilità di occupare o aumentare, fino al raddoppio, l'occupazione suolo per tutte quelle attività produttive che hanno avuto limitazioni a causa delle norme sanitarie sul distanziamento sanitario con esenzione del pagamento della TOSAP oltre che dei bolli e dei diritti di istruttoria fino al 30 giugno 2021;

Considerato che esiste la necessità di porre in essere tutte le soluzioni necessarie al fine di aiutare le attività commerciali, che sono state duramente colpite con la chiusura totale delle loro attività;

Richiamato l'art. 9-ter del Decreto Ristori D.L. 137/2020 convertito definitivamente nella legge 176 del 18/12/2020 (G.U. n. 319 del 24/12/2020) il quale ha prorogato fino al 31 marzo 2021 la sospensione dal versamento della tassa e del canone per l'occupazione del suolo pubblico per le attività di pubblico esercizio;

Precisato che, l'art. 9-ter del Decreto Ristori stabiliva per i titolari di concessioni o di autorizzazioni ad occupare il suolo pubblico l'esonero da TOSAP e COSAP dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.

L'esonero si applicava alle diverse tipologie di esercizi (elencate dall'art. 5, comma 1, legge n. 287/1991), quali:

- gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

Visto il comma 1 dell'art 30 del Decreto Sostegni n. 41 del 22 Marzo 2021, che contiene la modifica del termine di esenzione per il versamento del canone unico previsto dalla legge di Bilancio per il 2020 (legge 160/2019);

La lettera a) del comma 1 suddetto, a causa del protrarsi dello stato di emergenza, proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l'esenzione dal versamento. Il beneficio fiscale riguarda:

- le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l'attività di ristorazione);
- le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l'esercizio dell'attività di mercato.

Visto il DL 25 Maggio 2021 n. 73 (Decreto sostegni bis), con il quale si proroga al 31 dicembre 2021 l'esenzione dal versamento del canone unico Tosap per le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio e le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l'esercizio dell'attività mercatale.

Ritenuto che:

- Il Comune di Venafro conceda, nel rispetto di quanto previsto dal sopra citato DL, la possibilità di aumentare l'occupazione del suolo pubblico, per agevolare le attività produttive che avranno limitazioni a causa delle norme sanitarie sul distanziamento sanitario secondo quanto di seguito descritto:
  - per le attività che nel passato hanno proceduto ad occupazione di suolo pubblico, sarà possibile richiedere un'ulteriore occupazione maggiorata fino al doppio rispetto all'anno precedente;

- per tutte quelle attività che fino ad oggi non hanno mai richiesto occupazione di suolo pubblico sarà possibile richiederla;
- tali richieste dovranno essere compatibili con i criteri urbanistici, di sicurezza, di viabilità e mobilità;
- l'eventuale occupazione, sempre a titolo gratuito, delle aree di sosta a ridosso delle attività commerciali sarà consentita nel caso di mancanza di aree pedonali o marciapiedi;
- è prevista l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e diritti di istruttoria per la presentazione dell'istanza di occupazione di suolo pubblico;
- è demandata agli uffici, per quanto di competenza, l'applicazione di tutte le procedure previste dalla presente deliberazione, attivando una procedura anche informatica semplificata e celere per la presentazione delle richieste, istruttoria e rilascio dell'autorizzazione;
- limitatamente alle attività ricomprese nel centro storico, come delimitato nel vigente PRG, in caso di impossibilità o mancanza o inadeguatezza di aree pedonali quali marciapiedi, piattaforme etc., può essere concessa l'occupazione di stalli di sosta nel numero massimo di 2 per attività artigianali, bar e altri esercizi simili (Cod. ATECO 56.3) e di 4 per attività di ristorazione (Cod. ATECO 56.1), ciò in considerazione delle caratteristiche urbanistiche delle aree ricomprese nel centro storico;
- per le attività poste al di fuori del centro storico, come delimitato nel vigente PRG, la possibilità di cui al punto precedente è subordinata alla verifica circa la compatibilità con le esigenze di sosta dei veicoli;
- nei casi di cui ai due punti precedenti, in caso di occupazioni di stalli di sosta ricadenti nell'ambito dei parcheggi a pagamento (strisce blu), dovrà essere corrisposta la tariffa prevista per l'occupazione del parcheggio per tutta la durata dell'occupazione;
- in caso di ampliamento di occupazione già concessa su stalli di sosta negli anni precedenti, concedere l'occupazione fino al doppio rispetto a quanto occupato in precedenza;
- l'esenzione dal pagamento dei diritti fissi per spese tecniche;
- l'adozione dei provvedimenti di cui sopra limitatamente al periodo di validità di cui all'art. 9-ter del Decreto Ristori, come modificato dal Decreto Sostegni n. 41 del 22 Marzo 2021;

VISTI gli artt. 117 e 119 della Costituzione, i quali garantiscano l'autonomia dei comuni in ordine alle proprie entrate in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

DATO ATTO che, ai sensi del D.LGS. 15 novembre 1993 n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), l'imposta di pubblicità annuale e la tassa di occupazione suolo pubblico, permanente e temporanea, possono essere corrisposte in rate trimestrali per importi complessivi superiori, rispettivamente, ad euro 1.550,00 e ad euro 500,00, per cui la terza e la quarta rata andranno in scadenza nei mesi successivi al termine di sospensione sopra citato;

RICHIAMATO il regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tariffa;

VISTO il comma 843 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale prevede espressamente, per gli Enti locali, la possibilità di effettuare riduzioni, fino all'azzeramento dei suddetti tributi e canoni;

DATO ATTO che la pandemia in atto sta causando, oltre che una gravissima emergenza sanitaria, anche delle conseguenze disastrose sull'economia dell'intero paese, con gravissime difficoltà per l'intera popolazione ed in particolare per i soggetti più deboli;

TENUTO conto che questa Amministrazione ha come suo obiettivo strategico la tutela dei cittadini ed il pieno sviluppo socio-economico del territorio;

DATO ATTO che, in attesa di individuare eventuali ulteriori e più ampie strategie di intervento sul medio e lungo termine, la sospensione dei termini di pagamento dei tributi locali, come ritenuto anche da Associazioni di categoria rappresentative del territorio, possa essere di supporto allo stato di contingente difficoltà economica dei contribuenti ed in particolare delle attività economiche, artigianale, commerciali e produttive alle quali è stata imposta la chiusura e la sospensione di ogni attività;

RITENUTO, pertanto, doveroso, intervenire, in momenti di difficoltà imprevedibili, come quello attuale, a sostegno delle famiglie e delle attività produttive locali anche attraverso agevolazioni nel pagamento dei tributi /entrate comunali;

EVIDENZIATO, comunque, che il pagamento spontaneo dei contribuenti delle imposte e tasse comunali entro i termini originariamente previsti, potrà tuttavia contribuire all'Ente maggiori disponibilità finanziarie immediate, oltre per corrispondere i costi dei servizi, anche al fine di un più incisivo intervento per l'espletamento dei propri servizi istituzionali e quindi a beneficio della stessa Cittadinanza ed in particolare delle fasce di popolazione più deboli;

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa nonché di regolarità contabile espressi dal Funzionario Responsabile del settore Finanza e Tributi ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività (qualora si ritenga necessaria l'immediata esecutività), ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell'urgenza;

Con voti unanimi e palesi,

#### DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto che il Comune di Venafro conceda, nel rispetto di quanto previsto dai decreti sopra citati, la possibilità di aumentare l'occupazione del suolo pubblico, per agevolare le attività produttive che avranno limitazioni a causa delle norme sanitarie sul distanziamento sanitario secondo quanto di seguito descritto:

- 1) per le attività che nel passato hanno proceduto ad occupazione di suolo pubblico, sarà possibile richiedere un'ulteriore occupazione maggiorata fino al doppio rispetto all'anno precedente;
- 2) per tutte quelle attività che fino ad oggi non hanno mai richiesto occupazione di suolo pubblico sarà possibile richiederla;
- 3) tali richieste dovranno essere compatibili con i criteri urbanistici, di sicurezza, di viabilità e mobilità;
- 4) l'eventuale occupazione, sempre a titolo gratuito, delle aree di sosta a ridosso delle attività commerciali sarà consentita nel caso di mancanza di aree pedonali o marciapiedi;
- 5) è prevista l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e diritti di istruttoria per la presentazione dell'istanza di occupazione di suolo pubblico;
- 6) è demandata agli uffici, per quanto di competenza, l'applicazione di tutte le procedure previste dalla presente deliberazione, attivando una procedura anche informatica semplificata e celere per la presentazione delle richieste, istruttoria e rilascio dell'autorizzazione;
- 7) limitatamente alle attività ricomprese nel centro storico, come delimitato nel vigente PRG, in caso di impossibilità o mancanza o inadeguatezza di aree pedonali quali marciapiedi, piattaforme etc., può essere concessa l'occupazione di stalli di sosta nel numero massimo di 2 per attività artigianali, bar e altri esercizi simili (Cod. ATECO 56.3) e di 4 per attività di ristorazione (Cod. ATECO 56.1), ciò in considerazione delle caratteristiche urbanistiche delle aree ricomprese nel centro storico;
- 8) per le attività poste al di fuori del centro storico, come delimitato nel vigente PRG, la possibilità di cui al punto precedente è subordinata alla verifica circa la compatibilità con le esigenze di sosta dei veicoli;
- 9) nei casi di cui ai due punti precedenti, in caso di occupazioni di stalli di sosta ricadenti nell'ambito dei parcheggi a pagamento (strisce blu), dovrà essere corrisposta la tariffa prevista per l'occupazione del parcheggio per tutta la durata dell'occupazione;

- 10) in caso di ampliamento di occupazione già concessa su stalli di sosta negli anni precedenti, concedere l'occupazione fino al doppio rispetto a quanto occupato in precedenza;
- 11) l'esenzione dal pagamento dei diritti fissi per spese tecniche;
- 12) l'adozione dei provvedimenti di cui sopra limitatamente al periodo di validità di cui al DL 25 Maggio 2021 n. 73 (Decreto sostegni bis) che viene fissata al 31 dicembre 2021;

2. di demandare agli uffici, per quanto di competenza, l'applicazione di tutte le procedure previste dalla presente deliberazione;

3. di dare mandato al settore Finanza e Tributi di trasmettere al Ministero dell'Interno la richiesta per il ristoro delle minori entrate;

4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, data la situazione emergenziale, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D. lgs. 267/2000 s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
f.to Avv. Alfredo Ricci

Il Segretario Generale  
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
N. **570** del Registro

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal **05/07/2021**.

Venafro, li 05/07/2021

**Il Segretario Generale**  
**Dott.ssa Chiara Passarelli**

**ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/07/2021 in applicazione dell'Art. 134 comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).

Venafro, li 05/07/2021

**Il Segretario Generale**  
**f.to Dott.ssa Chiara Passarelli**

---

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Venafro, li 05/07/2021

**Il Segretario Generale**  
**Dott.ssa Chiara Passarelli**